

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO

VOL. XXVII · N. 2 · 2015

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA EDITORE
PISA · ROMA

SOMMARIO

DOTTRINA

- M. CATTERIN, *Aspetti politici e giuridici per un insegnamento della religione nella scuola dell'Europa interculturale* 271
- M. DEL POZZO, *L'annosa questione della "fondamentalità" e la portata dei diritti dei fedeli* 295
- M. GAS AIXENDRI, *Allontanamento dalla Chiesa e diritti fondamentali nell'ordinamento canonico: La tutela della libertà religiosa e dello ius conubii* 317
- P. GHERRI, *Petitio, remonstratio, exceptio: cenni esplorativi sui modi di non-esecuzione degli atti amministrativi singolari* 339
- P. MICHOWICZ, *Verso la positivizzazione del diritto al buon governo nel sistema canonico amministrativo. Risultanze giurisprudenziali in relazione al diritto dei religiosi* 357
- T. SOL, *La notion de ius en droit sacramentaire chez Gratien et les Décretistes* 375
- F. VECCHI, *Aggiornamenti sugli organi e sulla rappresentanza della Santa Sede nelle cd. "società di diritto internazionale". Note a margine dell'accordo Santa Sede-SICA del 21 gennaio 2013* 395

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Nota bibliografica

- C.J. ERRÁZURIZ M., *L'impegno per il rinnovamento nella continuità: attorno all'opera di Paolo Moneta come matrimonialista* (a proposito del volume di P. MONETA, *Communitas vitae et amoris: scritti di diritto matrimoniale canonico*) 413

Recensioni

- Lo scioglimento del matrimonio canonico* (V. Abascal) 421
- M. BÉGOU-DAVIA, F. ROUMY, O. DESCAMPS, F. JANKOWIAK (dir.), *L'œuvre scientifique de Jean Gaudemet: actes du colloque tenu à Sceaux et à Paris les 26 et 27 janvier 2012* (T. Sol) 425
- C. CARDIA, G. DALLA TORRE (a cura di), *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche* (A. Talamanca) 427
- G. DALLA TORRE, *Un altro Jemolo* (S. Frisulli) 430
- N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato* (J.-P. Schouppe) 432

S.A. SZUROMI, <i>Pre-Gratian Medieval Canonical Collections – Texts, Manuscripts, Concepts</i> (B. Esposito, O. P.)	437
I. ZUANAZZI, <i>L'ordinatio ad educationem prolis del matrimonio canonico</i> (Á. González Alonso)	440
<i>Schede</i>	445

DOCUMENTI

Atti di Papa Francesco

Disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, 3 novembre 2014 (con commento di F. PUIG, <i>Annotazioni sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia</i>)	451
Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015 (con nota di M. GAS AXENDRI, <i>Cultura, fede e conoscenza del matrimonio</i>)	465
Discorso al Congresso Internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, Roma 22-24 gennaio 2015, sul tema: « <i>Dignitas connubii</i> », a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive», 24 gennaio 2015 (con nota di J. LLOBELL, <i>La certezza morale sulla "quaestio facti" e sulla "quaestio iuris" nelle cause di nullità del matrimonio quale istituto assiologico trascendente l'istr. "Dignitas connubii"</i>)	478
Statuti dei nuovi organismi economici, 22 febbraio 2015 (con commento di J. MIÑAMBRES, <i>Primi rilievi sugli Statuti dei nuovi organismi economici della Santa Sede</i>)	482

Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015, «AAS», 107 (2015) 182-185.*

CARI Giudici, Officiali, Avvocati e Collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana,

vi saluto cordialmente, ad iniziare dal Collegio dei Prelati Uditori con il Decano, Mons. Pio Vito Pinto, che ringrazio per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro. Auguro a tutti voi ogni bene per l'Anno giudiziario che oggi inauguriamo.

In questa occasione vorrei riflettere sul contesto umano e culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale.

La crisi dei valori nella società non è certo un fenomeno recente. Il beato Paolo VI, già quaranta anni fa, proprio rivolgendosi alla Rota Romana, stigmatizzava le malattie dell'uomo moderno «talora vulnerato da un relativismo sistematico, che lo piega alle scelte più facili della situazione, della demagogia, della moda, della passione, dell'edonismo, dell'egoismo, così che esteriormente tenta di impugnare la “maestà della legge”, e interiormente, quasi senza avvedersi, sostituisce all'impero della coscienza morale il capriccio della coscienza psicologica» (Allocuzione del 31 gennaio 1974: «AAS», 66 [1974], p. 87). In effetti, l'abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa conoscenza del matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale.

Certamente il Signore, nella sua bontà, concede alla Chiesa di gioire per le tante e tante famiglie che, sostenute e alimentate da una fede sincera, realizzano nella fatica e nella gioia del quotidiano i beni del matrimonio, assunti con sincerità al momento delle nozze e perseguiti con fedeltà e tenacia. La Chiesa conosce però anche la sofferenza di molti nuclei familiari che si disgregano, lasciando dietro di sé le macerie di relazioni affettive, di progetti, di aspettative comuni. Il giudice è chiamato ad operare la sua analisi giudiziale quando c'è il dubbio sulla validità del matrimonio, per accertare se ci sia un vizio d'origine del consenso, sia direttamente per difetto di valida intenzione, sia per grave deficit nella comprensione del matrimonio stesso tale da determinare la volontà (cfr can. 1099). La crisi del matrimonio, infatti, è non di rado nella sua radice crisi di conoscenza illuminata dalla fede, cioè dall'adesione a Dio e al suo disegno d'amore realizzato in Gesù Cristo.

* Vedi alla fine del discorso la nota di M. GAS AIXENDRI, *Cultura, fede e conoscenza del matrimonio*.

L'esperienza pastorale ci insegna che vi è oggi un gran numero di fedeli in situazione irregolare, sulla cui storia ha avuto un forte influsso la diffusa mentalità mondana. Esiste infatti una sorta di mondanità spirituale, «che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 93), e che conduce a perseguire, invece della gloria del Signore, il benessere personale. Uno dei frutti di tale atteggiamento è «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti» (*ibid.*, 94). È evidente che, per chi si piega a questo atteggiamento, la fede rimane priva del suo valore orientativo e normativo, lasciando campo aperto ai compromessi con il proprio egoismo e con le pressioni della mentalità corrente, diventata dominante attraverso i mass media.

Per questo il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l'intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama errore determinante la volontà (cfr. can. 1099). Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa. Tale errore non minaccia solo la stabilità del matrimonio, la sua esclusività e fecondità, ma anche l'ordinazione del matrimonio al bene dell'altro, l'amore coniugale come «principio vitale» del consenso, la reciproca donazione per costituire il consorzio di tutta la vita. «Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 66), spingendo i nubenti alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione, o la sua esclusività, che verrebbero meno qualora la persona amata non realizzasse più le proprie aspettative di benessere affettivo.

Vorrei dunque esortarvi ad un accresciuto e appassionato impegno nel vostro ministero, posto a tutela dell'unità della giurisprudenza nella Chiesa. Quanto lavoro pastorale per il bene di tante coppie, e di tanti figli, spesso vittime di queste vicende! Anche qui, c'è bisogno di una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche (cfr. *ibid.*, 27), per offrire l'opus iustitiae a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale.

Ecco la difficile missione vostra, come di tutti i Giudici nelle diocesi: non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo. La funzione del diritto è orientata alla *salus animarum* a condizione che, evitando sofismi lontani dalla carne viva delle persone in difficoltà, aiuti a stabilire la verità nel momento consensuale: se cioè fu fedele a Cristo o

alla mendace mentalità mondana. A questo proposito il beato Paolo VI affermava: «Se la Chiesa è un disegno divino – Ecclesia de Trinitate – le sue istituzioni, pur perfettibili, devono essere stabilite al fine di comunicare la grazia divina e favorire, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, scopo essenziale della Chiesa. Tale scopo sociale, la salvezza delle anime, la *salus animarum*, resta lo scopo supremo delle istituzioni, del diritto, delle leggi» (Discorso ai partecipanti al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 17 settembre 1973: «*Communicationes*», 5 [1973], p. 126).

Torna utile ricordare quanto prescrive l’Istruzione *Dignitas connubii* al n. 113, coerentemente con il can. 1490 del Codice di Diritto Canonico, circa la necessaria presenza presso ogni Tribunale ecclesiastico di persone competenti a prestare sollecito consiglio sulla possibilità di introdurre una causa di nullità matrimoniale; mentre altresì viene richiesta la presenza di patroni stabili, retribuiti dallo stesso tribunale, che esercitino l’ufficio di avvocati. Nell’auspicare che in ogni Tribunale siano presenti queste figure, per favorire un reale accesso di tutti i fedeli alla giustizia della Chiesa, mi piace sottolineare che un rilevante numero di cause presso la Rota Romana sono di gratuito patrocinio a favore di parti che, per le disagiate condizioni economiche in cui versano, non sono in grado di procurarsi un avvocato. E questo è un punto che voglio sottolineare: i Sacramenti sono gratuiti. I Sacramenti ci danno la grazia. E un processo matrimoniale tocca il Sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!

Cari fratelli, rinnovo a ciascuno la mia gratitudine per il bene che fate al popolo di Dio, servendo la giustizia. Invoco la divina assistenza sul vostro lavoro e di cuore vi imparto la Benedizione Apostolica.

CULTURA, FEDE E CONOSCENZA DEL MATRIMONIO

SOMMARIO: 1. Il matrimonio nel contesto culturale postmoderno. – 2. Fede e conoscenza del disegno divino sul matrimonio. – 3. L’errore determinante della volontà e la sua possibile rilevanza giuridica nell’odierno contesto culturale e religioso. – 4. Conclusioni: la difficile missione del giudice ecclesiastico

1. IL MATRIMONIO NEL CONTESTO CULTURALE POSTMODERNO

PAPA FRANCESCO ha voluto incentrare il suo discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana del 2015 sull’esame del contesto culturale in cui si forma l’intenzione matrimoniale. A questo scopo considera quelle che Paolo VI chiamò le “ma-

lattie dell'uomo moderno",¹ sottolineando che i difetti e le mancanze nella conoscenza del matrimonio provocati da questo contesto sociale non rimarrebbero privi di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale.

Il nostro mondo vive oggi un profondo disconoscimento sulle origini dell'essere umano, sulla sua natura e sul suo destino. Questo oscuramento antropologico riguarda in primo luogo ogni singola persona e la sua capacità di comprendere sé stessa ed i suoi rapporti con gli altri, e poi si estende alla famiglia e a tutta la società. Questo fenomeno non è solo ideologia e teoria, si è anche radicato nei modi di vivere dei singoli e nei costumi sociali. Così il Sinodo straordinario sulla famiglia ha sottolineato tra le diverse povertà della cultura odierna, quella della solitudine frutto dell'individualismo.² L'atteggiamento individualista comporta una comprensione della persona quale essere indipendente ed autosufficiente e dimentica la "natura familiare" dell'uomo, chiamato all'esistenza per amore e destinato all'amore attraverso il dono sincero di sé.³ Da una prospettiva individualistica l'istituzione del matrimonio non ha consistenza perché non è che un contratto tra due individui che cercano la felicità secondo i propri desideri; i figli allora rischiano di essere solo un mezzo per la realizzazione personale dei genitori oppure un impedimento per raggiungerla.⁴

Una delle conseguenze immediate dell'individualismo è la difficoltà di stabilire legami forti. L'individualismo conduce all'isolamento e all'indifferenza tra le persone, le quali tendono a cercare nei rapporti relazionali la propria soddisfazione, e non il dono di sé. Insieme a questa dinamica individualistica si profila un oscuramento del senso della libertà. Libertà e amore sono realtà in stretto rapporto, poiché l'amore è l'atto più umano di libertà. L'antropologia d'ispirazione cristiana considera l'uomo padrone di sé e del suo futuro, capace di prendere liberamente impegni e l'unico essere capace

¹ Il Papa cita le parole di Paolo VI all'Allocuzione alla Rota del 31 gennaio 1974, sul relativismo sistematico che piega l'uomo e la donna "alle scelte più facili della situazione, della demagogia, della moda, della passione, dell'edonismo, dell'egoismo, così che esteriormente tenta di impugnare la «maestà della legge», e interiormente, quasi senza avvedersi, sostituisce all'impero della coscienza morale il capriccio della coscienza psicologica" (cfr. «AAS», 66 [1974], p. 87).

² Si parla infatti di un "individualismo esasperato che snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un'isola, facendo prevalere, in certi casi, l'idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri assunti come un assoluto". III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*, 18-10-2014, n. 5. Documento disponibile nella pagina web della Santa Sede: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html [ultima visita maggio 2015].

³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio*, n. 11.

⁴ Cfr. C. CAFFARRA, *La famiglia oggi*: <http://www.caffarra.it/famiglia130504.php> [ultima visita maggio 2015].

di donare sé stesso (cioè il suo futuro) in un atto di presente. Oggi spesso la libertà viene concepita come semplice possibilità di scelta e non di rado le persone sfuggono gli impegni pensando di mantenersi libere intanto che si astengono da vincoli. Le radici culturali del divorzio affondano nel presupposto dell'impossibilità di un impegno come quello matrimoniale, che comprenda l'intera esistenza.⁵

Infine nella cultura postmoderna la sessualità umana, una delle strutture della sociabilità della persona, rimane priva di significato e ridotta a semplice oggetto di piacere. L'ideologia di genere pretende artificialmente di stigmatizzare ed eliminare l'originaria differenza e complementarità tra i sessi, e considera la dimensione sessuata come prodotto di una biologia irrazionale che può e deve essere sotto il dominio dell'uomo. Così matrimonio e famiglia non sono più compresi come rapporto tra generi diversi e operatori d'identità sessuale.⁶

Ci troviamo davanti ad una vera crisi antropologica con delle specifiche conseguenze nella vita affettiva e nella costituzione di rapporti familiari stabili. Oggi constatiamo il fatto eclatante che la postmodernità sta progettando culturalmente una sorta di *Famiglia Geneticamente Modificata*.⁷ "L'edificio del matrimonio non è stato distrutto; è stato de-costruito, smontato pezzo per pezzo. Alla fine abbiamo tutti i pezzi, ma non c'è più l'edificio".⁸

Il Papa si chiede giustamente fino a quale punto coloro che sono immersi in questo contesto culturale, ormai quasi globale, abbiano la conoscenza sufficiente di ciò che in realtà è il matrimonio. Seguendo il noto principio della psicologia classica, *nihil volitum quin praecognitum* (non si può volere ciò che non si conosce), un grave deficit nella conoscenza del matrimonio potrebbe comportare l'impossibilità di prestare un vero consenso coniugale.

2. FEDE E CONOSCENZA DEL DISEGNO DIVINO SUL MATRIMONIO

Afferma il Papa che "la crisi del matrimonio è non di rado nella sua radice crisi di conoscenza illuminata dalla fede, cioè dall'adesione a Dio e al suo

⁵ Cfr. M. GAS AIXENDRI, *¿Qué significa casarse en el Siglo XXI?*, «Temes d'Avui», 43 (2012), pp. 83-91. Disponibile nella web della rivista: http://www.temesdavui.cat/es/revista/43/estudios/que_significa_casarse_en_el_siglo_xxi [ultima visita maggio 2015].

⁶ Cfr. P. DONATI, *Manuale di sociologia della famiglia*, Roma, Laterza, 2006, p. 123.

⁷ Cfr. IDEM, *La famiglia. Il genoma che fa vivere la società*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, p. 250.

⁸ C. CAFFARRA, *Fede e cultura di fronte al matrimonio*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, Roma, EDUSC, 2015, p. 22. Due sarebbero le chiavi di questa decostruzione: "da una parte il dato biologico viene progressivamente espulso dalla definizione di matrimonio, dall'altra, e di conseguenza in ordine alla definizione di matrimonio, le categorie di una soggettività ridotta a pura emotività diventano centrali". (Ivi, p. 23).

disegno d'amore realizzato in Gesù Cristo".⁹ Già il suo predecessore Benedetto XVI nel suo ultimo Discorso alla Rota quale Pontefice nel 2013 fece riferimento all'attuale crisi di fede che porta con sé una crisi della società coniugale, con tutto il carico di sofferenza e di disagio che questo comporta.¹⁰ La secolarizzazione delle società occidentali costituisce un fatto preoccupante per la Chiesa, più volte messo in rilievo dai Pontefici.¹¹ Questo fatto comporta la mancanza di un senso cristiano della vita e dei rapporti umani che conduce non di rado ad una visione deformata del matrimonio e della famiglia così come sono disegnati *ab origine* nel progetto divino. Nel discorso del 2013 il Pontefice emerito mise in luce come la carenza della fede "possa, benché non necessariamente, ferire anche i bene del matrimonio".

L'allora Papa Benedetto sottolineava come la carenza di fede potesse condurre ad un rifiuto degli elementi essenziali del matrimonio. La cultura contemporanea è "contrassegnata da un accentuato soggettivismo e relativismo etico e religioso" e questo fatto "pone la persona e la famiglia di fronte a pressanti sfide". Infatti, "la chiusura a Dio o il rifiuto della dimensione sacra dell'unione coniugale e del suo valore nell'ordine della grazia" potrebbero "giungere a minare la validità stessa del patto qualora, (...) si traduca in un rifiuto di principio dello stesso obbligo coniugale di fedeltà ovvero degli altri elementi o proprietà essenziali del matrimonio". Tali elementi o proprietà si intendono come l'apertura della vita coniugale all'accoglienza della prole, la fedeltà, l'indissolubilità del vincolo, e per finire quell'altro elemento essenziale che si indica con l'espressione *bonum coniugum*. Su questo ultimo aspetto si sottolineava il fatto che "la fede è importante nella realizzazione dell'autentico bene coniugale, che consiste semplicemente nel volere sempre e comunque il bene dell'altro, in funzione di un vero e indissolubile *consortium vitae* (...) Non si deve quindi prescindere dalla considerazione che possano darsi dei casi nei quali, proprio per l'assenza di fede, il bene dei coniugi risulti compromesso e cioè escluso dal consenso stesso; ad esempio, nell'ipotesi di sovvertimento da parte di uno di essi, a causa di un'errata concezione del vincolo nuziale, del principio di parità, oppure nell'ipotesi di rifiuto dell'unione duale che contraddistingue il vincolo matrimoniale, in rapporto con la possibile coesistente esclusione della fedeltà e dell'uso della copula adempiuta *humano modo*".¹²

⁹ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

¹⁰ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, n. 1. Il testo integro può ottenersi nella pagina web ufficiale della Santa Sede: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2013/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20130126_rotaromana.html [ultima visita maggio 2015].

¹¹ Sono da rilevarsi i discorsi di Giovanni Paolo II alla Rota in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel 2001 e 2003: *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 1-02-2001, «L'Osservatore Romano», 2-02-2001, 7; *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-01-2003, «L'Osservatore Romano», 31-01-2003, p. 5.

¹² BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, cit., n. 2.

Nella stessa linea argomentativa Papa Francesco in questo discorso del 2015 sottolinea che la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama *errore determinante la volontà* (cfr. can. 1099). Questo errore “non minaccia solo la stabilità del matrimonio, la sua esclusività e fecondità, ma anche l’ordinazione del matrimonio al bene dell’altro, l’amore coniugale come «principio vitale» del consenso, la reciproca donazione per costituire il consorzio di tutta la vita. «Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 66), spingendo i nubenti alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell’unione, o la sua esclusività, che verrebbero meno qualora la persona amata non realizzasse più le proprie aspettative di benessere affettivo”.¹³

Così, l’abbandono di una prospettiva di fede potrebbe sfociare in una falsa conoscenza del matrimonio. In effetti, l’allontanamento da Dio comporta una perdita del vigore e della chiarezza sul piano etico¹⁴ e anche sul piano della conoscenza della realtà stessa del matrimonio, la quale appare mediata dalla cultura in cui si vive. Il soggetto che si trova in questa situazione – chi non ha ricevuto una formazione cristiana – non di rado potrebbe avere una concezione errata del matrimonio e intenderlo come un rapporto che si configura secondo i desideri delle parti – dissolubile, non esclusivo, non fecondo – il quale differisce sostanzialmente dal *progetto divino sul matrimonio*, vale a dire, dal matrimonio quale realtà naturale. “Esiste infatti una sorta di *mondanità spirituale*, «che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 93), e che conduce a perseguire, invece della gloria del Signore, il benessere personale. Uno dei frutti di tale atteggiamento è «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti» (*ibid.*, 94). È evidente che, per chi si piega a questo atteggiamento, la fede rimane priva del suo valore orientativo e normativo, lasciando campo aperto ai compromessi con il proprio egoismo e con le pressioni della mentalità corrente, diventata dominante attraverso i *mass media*”.¹⁵

Malgrado tutto, dall’affermazione che la mancanza di fede può condurre ad una errata concezione del matrimonio non si può dedurre che la fede sia un elemento necessario per la conoscenza del matrimonio. Non significa

¹³ PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

¹⁴ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare*, «*Ius Ecclesiae*», 7 (1995), p. 568.

¹⁵ PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

cioè supporre che soltanto colui che ha fede può comprendere il progetto divino sul matrimonio. La *inclinatio* è *naturalis* non proviene da una determinata concezione religiosa del matrimonio.¹⁶ La fede non apporta al cristiano una conoscenza nuova e necessaria per porre in atto l'oggetto del consenso matrimoniale.

Occorre sottolineare la “trascendenza costitutiva di tutto ciò che appartiene all'essere della persona umana, ed in particolare alla sua relazionalità naturale secondo la distinzione e la complementarità tra l'uomo e la donna”.¹⁷ Non si può infatti negare che la fedeltà, come le altre proprietà, non siano possibili nel matrimonio naturale e che solo coloro che hanno la fede possono sposarsi veramente.¹⁸ Ogni unione matrimoniale per il fatto di essere autentica donazione tra un uomo e una donna, esclusiva, fedele e feconda, è di per sé aperta alla comunione con l'altro e alla trascendenza.

Bisogna leggere in questa prospettiva le parole del Papa nel discorso che commentiamo: “l'abbandono di una prospettiva di fede *sfocia inesorabilmente* in una falsa conoscenza del matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale”. Benedetto XVI infatti nel discorso del 2013 invitava a non cadere in alcun “facile automatismo tra carenza di fede e invalidità dell'unione matrimoniale”.¹⁹ La validità o meno di ogni matrimonio dovrà essere valutata caso per caso, senza che si possano fare generalizzazioni o equazioni matematiche applicabili a tutte le situazioni soggettive di mancanza di fede. L'esame della validità o meno del consenso matrimoniale dei non credenti non deve essere incentrata sul grado di fede dei contraenti, ma sull'oggetto reale del loro consenso. Tale oggetto, infatti, e proprio a causa della mancanza di fede, potrebbe in alcuni casi essere radicalmente viziato, provocando la nullità. Papa Francesco vuole appunto sottolineare il pericolo che, là dove non vi sia una salda adesione alle verità di fede, si verifichi una deviazione dalla retta comprensione di ciò che il matrimonio è.

3. L'ERRORE DETERMINANTE DELLA VOLONTÀ E LA SUA POSSIBILE RILEVANZA GIURIDICA NELL'ODIERNO CONTESTO CULTURALE E RELIGIOSO

I giudici in effetti, sono chiamati “ad operare la sua analisi giudiziale quando c'è il dubbio sulla validità del matrimonio, per accertare se ci sia un vizio d'origine del consenso, sia direttamente per difetto di valida intenzione, sia per grave *deficit* nella comprensione del matrimonio stesso tale da deter-

¹⁶ Cfr. sent. c. Burke, 18-III-1995, n. 3.

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-01-2003, cit., n. 5.

¹⁸ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, cit., n. 2.

¹⁹ Ivi, n. 4.

minare la volontà”.²⁰ Il Papa afferma che una tale mancanza di conoscenza “non rimane priva di conseguenze” nella maturazione della volontà matrimoniale. Occorre però determinare quali siano queste conseguenze e se giungano a compromettere o meno la validità del matrimonio.

Il Pontefice punta a valutare l’influsso della falsa conoscenza sul matrimonio nell’odierno contesto culturale tramite la figura dell’errore di cui al can. 1099 CIC.²¹ Questa figura è, per gran parte della dottrina, un nuovo capo di nullità stabilito nell’ultima riforma codiciale, visto che il vecchio can. 1984 CIC 1917 considerava irrilevante l’errore sulle proprietà del matrimonio.²² Vediamo ora come si configura questo capo di nullità: quali sono i suoi presupposti concettuali ed i requisiti per rendere invalido in vincolo matrimoniale.

L’ipotesi di fatto principale è l’errore, ossia, il mancato adeguamento della mente alla realtà, una falsa percezione degli elementi essenziali del matrimonio o della sua dignità sacramentale. Il criterio discriminante per la rilevanza invalidante dell’errore è il fatto che suddetto errore “determini” la volontà. Determinare non significa tanto muovere, quanto delimitare l’oggetto del consenso in un senso concreto, non-matrimoniale.²³ Quando l’errore specifica l’oggetto del consenso l’erronea concezione del matrimonio fa parte dell’oggetto concreto della volontà del contraente. Tale errore necessariamente falsa e corrompe il consenso quando ricade su uno degli elementi essenziali del matrimonio.

Sia la dottrina che la giurisprudenza rotale riconoscono che l’errore che determina la volontà deve essere un errore particolarmente radicato (*error pervicax*) nella mente del soggetto, un errore a cui il contraente aderisce in modo tale da applicarlo inesorabilmente al proprio matrimonio.²⁴ Tuttavia, l’*error pervicax* di per sé non spiega il passaggio dall’errore alla volontà, e non

²⁰ PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

²¹ “L’errore circa l’unità o l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà”.

²² Il canone stabiliva: “*Simplex error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat consensum matrimoniale*”.

²³ Cfr. P.-J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Milano 2001, p. 236; S. BERLINGÒ, *L’autonomia delle diverse fattispecie dell’errore e del dolo (Cann. 1097-1099 CIC)*, in *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, pp. 37-38.

²⁴ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *L’errore circa l’unità, l’indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in *Error determinans voluntatem (Can. 1099)*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, p. 16. Nella Sent. c. Felici, 17-12-1957, n. 3, si descrive l’*error pervicax* come un errore che “*ita penetret et attrahat personalitatem contrahentis, ut aliter ipse nolit quam cogitet, aliter non agat vel operetur, quam mente volutet. In hoc casu error dici potest inducere nullitatem coniugii, non tam in seipso quam potuis propter voluntatem per seipsum vitiatam*”.

è considerato una figura autonoma di nullità. Occorre dunque che la volontà matrimoniale sia impregnata da questa idea erronea. Nell'errore determinante la situazione psicologica del soggetto è di certezza sul contenuto falso. San Tommaso afferma che la condizione del dubbio è la possibilità di scegliere fra varie possibilità od oggetti.²⁵ Bisogna intendere la certezza dell'errore determinante come *determinatio intellectus ad unum*,²⁶ in base alla quale il soggetto dirige necessariamente la propria volontà verso l'unico "modello matrimoniale" che gli presenta l'intelletto, di modo che la volontà desidera solo il matrimonio com'è concepito dall'intelletto, ossia sprovvisto di uno dei suoi elementi essenziali.²⁷ Inoltre, proprio in virtù dell'assoluta certezza, il soggetto ignora di errare, così che la volontà si rivolge in *modo incosciente* verso un oggetto matrimoniale falso.

Se il contraente venisse improvvisamente a conoscenza di un altro "schema matrimoniale" diverso da quello che concepiva solamente in virtù dell'errore, non vi sarebbero più le condizioni affinché l'errore determinante operasse, poiché svanirebbe la situazione psicologica di certezza che lo caratterizza, e sopraggiungerebbe almeno il dubbio su quale sia il matrimonio che giudica e desidera buono e conveniente per sé, e allora l'ipotesi più plausibile sarebbe quella della simulazione per esclusione volontaria degli elementi essenziali del coniugio.²⁸ In questo caso l'errore agisce come *causa simulandi*.

L'errore è quindi uno stato dell'intelletto e di per sé non può causare la nullità del matrimonio se non in quanto entra a far parte del consenso, che è un atto di volontà. E non ogni errore – che è di per sé generico – entra a far parte della propria volontà matrimoniale, che è concreta. Vale a dire, si può ipoteticamente essere d'accordo col divorzio e desiderare un matrimonio indissolubile; e si può essere contrari al divorzio in generale ed escludere l'indissolubilità dal proprio matrimonio, per un determinato motivo.²⁹ Se un errore su un elemento essenziale del matrimonio *informa* la concreta volontà matrimoniale, ci troviamo di fronte ad una situazione di errore determinante della volontà.

Papa Francesco nel suo discorso chiarisce a questo proposito che l'eventualità di tale tipo di errore "non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa".³⁰ A dire del Papa non si può presumere oggi – come una volta

²⁵ Cfr. S. TOMMASO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 16, a. 4, Resp.

²⁶ Cfr. IDEM, *In III Librum Sententiarum*, d. 23, q. 2, a. 2. Vid anche d. 26, q. 2, a. 4.

²⁷ Cfr. J.I. BAÑARES, *La relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial*, «Ius Canonicum», 33 (1993), p. 571.

²⁸ Cfr. *ibidem*.

²⁹ Che costituirà la *causa simulandi* prossima.

³⁰ PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

– che esista una volontà di contrarre un vero matrimonio a meno che esista prova in contrario. In effetti, la cosiddetta “presunzione benedettina”, formulata da Papa Benedetto XIV (il noto giurista Prospero Lambertini) nel XVIII secolo, stabiliva che nei casi di errore sulle proprietà del matrimonio, si dovesse presumere l’esistenza di una “volontà generale prevalente” di contrarre vero matrimonio. L’errore semplice, o errore meramente teorico, rimaneva così come “assorbito” dalla volontà prevalente di sposarsi “come fanno tutti” e quindi era considerato irrilevante. In questo modo, si doveva provare sempre l’esistenza di una volontà contraria al matrimonio stesso o alle sue proprietà essenziali provocata dall’errore.³¹ Questo non implicava prescindere dalla volontà reale dei contraenti e la sua sostituzione dalla “voluntas generalis”, perché si trattava in ogni caso di una presunzione *iuris tantum*.³²

Oggi questa presunzione non andrebbe applicata come prima, poiché il presente contesto culturale è radicalmente cambiato e non è scontata in molte persone, una conoscenza minima di ciò che è il matrimonio, anche all’interno della Chiesa. Ma non si può neanche stabilire la presunzione contraria, vale a dire che nel presente contesto culturale postmoderno, secolarizzato e sovente lontano dai valori della fede cristiana sul matrimonio, nessuno sia in grado di avere una autentica volontà matrimoniale.

4. CONCLUSIONI: LA DIFFICILE MISSIONE DEL GIUDICE ECCLESIASTICO

Il Papa incoraggia a “non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo” evitando “sofismi lontani dalla carne viva delle persone in difficoltà”. Ricorda così che “la funzione del diritto è orientata alla *salus animarum*, per stabilire la verità nel momento consensuale”.³³ È pertanto funzione dei giudici ecclesiastici accertare la reale volontà (matrimoniale o non) dei contraenti al momento delle nozze.

Con parole di Giovanni Paolo II, “il nesso tra la secolarizzazione e la crisi del matrimonio e della famiglia è fin troppo evidente. La crisi sul senso di Dio e sul senso del bene e del male morale è arrivata ad oscurare la conoscenza dei capisaldi dello stesso matrimonio e della famiglia che in esso si fonda”.³⁴ Questo fatto comporta la mancanza di un senso cristiano della vita e dei rapporti umani che conduce non di rado ad una visione deformata del matrimonio e della famiglia così come sono disegnati *ab origine* nel progetto divino. Papa Francesco si chiede giustamente fino a quale punto coloro che sono immersi in questo contesto culturale, ormai quasi globale, abbiano la conoscenza sufficiente di ciò che in realtà è il matrimonio.

³¹ Cfr. BENEDICTO XIV, *De synodo dioeclesana libri tredecim*, T. 2, L. 13, c. 22, n. 7.

³² Cfr. P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, Pamplona, Eunsa, 1997, pp. 27-31.

³³ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-01-2003, cit., n. 3.

Così i giudici ecclesiastici, nel ponderare la validità del consenso espresso dovranno – tra l’altro – tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l’intenzione matrimoniale si è formata.³⁵ Papa Francesco vuole appunto sottolineare il pericolo che, là dove non vi sia una salda adesione alle verità di fede, si verifichi una deviazione dalla retta comprensione di ciò che il matrimonio è. Ma l’esame sulla validità o meno del consenso matrimoniale dei fedeli non deve essere incentrata sul grado di fede dei contraenti, ma sull’oggetto reale del loro consenso. Tale oggetto, infatti, e proprio a causa della mancanza di fede, potrebbe in alcuni casi essere radicalmente viziato, provocando la nullità. In questi casi non la sua fede, ma la sua umanità è così devastata da non essere più in grado di sposarsi.³⁶ Il Pontefice riflette sull’eventuale rilevanza invalidante della falsa conoscenza sul matrimonio nell’odierno contesto culturale tramite la figura dell’errore di cui al can. 1099 CIC, cioè l’errore che specifica il consenso, facendo parte dell’oggetto concreto della volontà del contraente, corrompendo questo se ricade su uno degli elementi essenziali del matrimonio. Nell’Allocuzione dell’anno 2003, Giovanni Paolo II chiarì che nella valutazione di questo capo di nullità “è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale”.³⁷

Occorre così provare caso per caso che le idee erranee sulla sostanza del matrimonio sono state applicate alla reale e concreta volontà del nubente al momento di sposarsi. Non si può presumere una volontà generale di contrarre vero matrimonio, poiché il presente contesto culturale è radicalmente cambiato e non è scontata una conoscenza minima di ciò che è il matrimonio in molte persone, anche all’interno della Chiesa. Ma non si può neanche stabilire la presunzione contraria, vale a dire che nel presente contesto culturale postmoderno, secolarizzato e sovente lontano dai valori della fede cristiana sul matrimonio, nessuno sia in grado di avere una autentica volontà matrimoniale. Qualsiasi dei due atteggiamenti implicherebbe con Parole di Papa Francesco “chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo”,³⁸ mentre la funzione del diritto deve essere orientata alla *salus animarum*, per stabilire la verità nel momento consensuale.

Anche se “vi è oggi un gran numero di fedeli in situazione irregolare, sulla cui storia ha avuto un forte influsso la diffusa mentalità mondana”,³⁹ non

³⁵ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

³⁶ Cfr. C. CAFFARRA, *Fede e cultura di fronte al matrimonio*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, Roma, EDUSC, 2015, p. 24.

³⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-01-2003, cit., n. 8.

³⁸ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.

³⁹ *Ibidem*.

possiamo arrenderci ad una visione troppo pessimistica sull'influsso delle idee sbagliate nella concreta volontà dei nubenti. Esiste certamente una correlazione tra crisi di fede e snaturalizzazione del matrimonio nel senso che la secolarizzazione porta alla perdita dei valori familiari autentici perché disumanizza l'uomo. Ma "la secolarizzazione – che non è una «naturalizzazione» del matrimonio, ma tutto il contrario, il suo svisamento – si combatte sia ravvivando la fede che proponendo la verità del matrimonio e della famiglia".⁴⁰

Il recente Sinodo Straordinario sulla Famiglia dell'anno 2014 constatava il fatto che resta vivo nel cuore dell'uomo e della donna una profonda nostalgia e allo stesso tempo il desiderio di un amore vero, del matrimonio e della famiglia.⁴¹ E lo stesso Pontefice sottolinea la realtà di tante "famiglie che, sostenute e alimentate da una fede sincera, realizzano nella fatica e nella gioia del quotidiano i beni del matrimonio, assunti con sincerità al momento delle nozze e perseguiti con fedeltà e tenacia".⁴²

MONTSERRAT GAS AIXENDRI

⁴⁰ M.A. ORTIZ, *Fede e consenso matrimoniale*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, Roma, EDUSC, 2015 (in corso di stampa).

⁴¹ Cfr. III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*, cit., n. 2.

⁴² PAPA FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 23-01-2015, cit.